

LA SICUREZZA IN AMBIENTE DI LAVORO

1° MODULO

Realizzata da:

Dott. Ing. Maria Josè Mereu

Richiesta da:

I.C. «L. Mezzacapo» Senorbì (CA)

OBIETTIVO DEL CORSO

Contribuire a migliorare la sicurezza sul lavoro,
fornendo informazione e formazione su:

- ❖ Normative
- ❖ Ruoli
- ❖ Responsabilità

LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI

Il datore di lavoro deve assicurarsi che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento ai rischi specifici del proprio posto di lavoro, alle proprie mansioni, alle attrezzature che deve usare e ai DPI che deve indossare.

QUANDO FARE FORMAZIONE?

La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

CHI DEVE FARE FORMAZIONE?

Il Responsabile S.P.P.

oppure

docenti formatori accreditati ed esperti.

La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione ovvero all'insorgenza di nuovi rischi

TAPPE STORICHE SULLA NORMATIVA

[Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955 n.547](#) Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro

[Decreto Legislativo 15 agosto 1991 n.277](#) Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n.82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE in materia di protezione dei lavoratori contro rischi da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art.7 della legge n.212/90.

[Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n.626](#) Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 90/269/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

[Decreto Legislativo 19 marzo 1996 n.242](#) Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 626/94 recante attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

[Decreto Ministeriale 5 agosto 1998 n.363 \(MURST\)](#) Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di ricerca.

[Decreto Legislativo 25 febbraio 2000 n.66](#) Attuazione delle direttive 97/42/CE e 99/38/CE, che modificano la direttiva 90/394/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

[Decreto Legislativo 2 febbraio 2002 n.25](#) Protezione da agenti chimici

[Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81](#) (Testo coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n.106) Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutele della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

OBIETTIVI DI TALI LEGGI

Prevenire gli incidenti sul lavoro

Favorire il benessere psicofisico del lavoratore

COSTITUZIONE ITALIANA

Art.32 «La Repubblica tutela la **salute come** fondamentale diritto.....

Art.35 «La Repubblica tutela il **lavoro in** tutte le forme ed applicazioni.....

Art.41 «L'iniziativa economica....è libera. Non può volgersi....in modo da recare danno alla sicurezza

CODICE CIVILE

Art.2087 «L'imprenditore è tenuto ad adottare.....le misure che,sono necessarie a **tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei** prestatori di lavoro.

SUCCESSIVE MODIFICHE

Accordo Conferenza Stato-Regioni 21/12/2011

Formazione dei lavoratori ai sensi dell'art.37, comma 2 del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni

Accordo Conferenza Stato-Regioni 21/12/2011

Sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del Datore di Lavoro dei compiti di prevenzione e protezione ai sensi dell'art.34, commi 2 e 3 del D.Lgs 81/08 e successive modifiche ed integrazioni

Accordo Conferenza Stato-Regioni 22/02/2012

Attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori ai sensi dell'art. 73, comma 5 del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni

Accordo Conferenza Stato-Regioni 25/07/2012

Adeguamento e linee applicative degli Accordi ex art.34, comma 2 e 37, comma 2 del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni

La formazione per la sicurezza dei lavoratori

è da tempo obbligatoria

Almeno dall'entrata in vigore dell'art. 22 del

D.Lgs. 626/1994 **(27 novembre 1994)**

Indipendentemente dagli ultimi Accordi Conferenza Stato Regioni

Art.22 – Formazione dei lavoratori

1. Il Datore di Lavoro assicura che ciascun lavoratore, ivi compresi i lavoratori di cui all'art. 1, comma 3, riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni.

D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81

TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Art. 37 – Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

1. Il Datore di Lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

- ❑ Concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- ❑ Rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

DECRETO MINISTERIALE DEL 16/01/1997

Art. 1 – Formazione dei lavoratori

I contenuti della formazione dei lavoratori devono essere commisurati alle risultanze della **valutazione dei rischi** e devono riguardare almeno:

- a) I rischi riferiti al posto di lavoro ed alle mansioni nonché i possibili danni e le conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione
- b) Nozioni relative ai diritti e doveri dei lavoratori in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro
- c) Cenni di tecnica della comunicazione interpersonale in relazione al ruolo partecipativo.

Mancava una norma specifica

Il presente Accordo disciplina, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche ed integrazioni la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione, nonché dell'aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici, dei preposti e dei dirigenti, nonché la formazione facoltativa dei soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, del medesimo D.Lgs. N. 81/08 e s.m.i.

Formazione lavoratori, dirigenti e preposti

Accordo Conferenza Stato-Regioni 21/12/2011

Formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37,

Comma 2 del D.Lgs: 81/08 e s.m.i.


Sancito e divulgato: 21/12/2011

Pubblicato in G.U.: 11/01/2012

Entrato in vigore: **11/01/2012** → **(così stabilito nelle «Linee applicative» del 25/07/2012)**

FORMAZIONE LAVORATORI, DIRIGENTI E PREPOSTI

LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI



I lavoratori che, alla data di entrata in vigore dell'accordo (12 marzo 2013) sono **già incaricati**, devono seguire i corsi di che trattasi entro **24 mesi** (12 marzo 2015).

L'aggiornamento per il corso attuale si dovrà effettuare a **maggio del 2019**

RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA

E' riconosciuta la formazione erogata precedentemente alla pubblicazione dell'Accordo se effettuata nel rispetto delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro.

In questo caso la decorrenza del quinquennio di aggiornamento parte **dall'11/01/2012** (come precisato dalle «Linee applicative» del 25/07/2012). Quindi, la prossima scadenza da considerare **per i soggetti già formati** alla data di pubblicazione dell'Accordo, cadrà l'**11 gennaio 2017**.

SOGGETTI FORMATORI

- Regioni e Province autonome
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali
- I.N.A.I.L.
- Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
- Ordini o collegi professionali
- Aziende produttrici/distributrici/noleggiatrici/utilizzatrici delle attrezzature oggetto dell'Accordo accreditate in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma
- **Soggetti formatori con esperienza documentata almeno triennale, accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma**
- Enti bilaterali
- Scuole edili costituite nell'ambito degli organismi paritetici

GESTIONE E CULTURA DELLA SICUREZZA A SCUOLA

Evoluzione del Progetto «Educazione alla sicurezza nella scuola»

nella Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige

1992

Vengono attuate precise direttive per l'edilizia scolastica, regolando anche le misure di sicurezza e di prevenzione incendi e in collaborazione con i vigili del fuoco viene realizzato un regolamento di evacuazione in base al quale devono essere effettuate annualmente le prove di evacuazione.

1993

Viene avviata a livello nazionale l'iniziativa «Scuola sicura» del Ministero dell'Interno.

1994

Tramite il Commissario del Governo di Bolzano, l'Ufficio prevenzione incendi prende contatto con l'iniziativa «Scuola sicura».

Si compone a livello provinciale il Gruppo di lavoro Educazione alla sicurezza nella scuola.

1995

Si inizia a parlare in 11 scuole campione (progetto pilota) di prevenzione degli incendi e degli infortuni, di pronto soccorso e di evacuazione degli edifici. L'Ufficio provinciale dei VVFF volontari dirama una direttiva per istruire il personale della scuola. L'Ufficio prevenzione incendi entra in contatto con le consolidate esperienze in materia di educazione alla sicurezza dell'area tedesca.

1996

A seguito dei contatti con i VVFF di Monaco di Baviera viene realizzato il primo ausilio didattico per scuole materne ed elementari: opuscolo «Dipingere e imparare con i VVFF».

Le Intendenze scolastiche diramano le circolari che distribuivano le linee guida per l'organizzazione delle esercitazioni di evacuazione esponendo a tutte le scuole gli obiettivi dell'educazione alla prevenzione incendi.

1997

Inizia lo studio e la verifica dei contenuti delle unità didattiche reperite ad Amburgo, contemporaneamente si realizza un film sull'evacuazione, nasce Max mascotte del Progetto provinciale di Educazione alla sicurezza.



1998

Presentazione e distribuzione a tutte le scuole della videocassetta «Non facciamoci prendere dal panico» nella quale viene spiegato il corretto comportamento da tenere in caso di allarme all'interno di un edificio scolastico. (adatto tanto ad un pubblico giovane, quanto ad uno adulto)

1999

Vengono distribuiti a tutte le scuole i volumi, tradotti dalla versione germanica, «Guida all'educazione antincendio», strutturati in tre livelli: scuola materna ed elementare del 1° ciclo, elementare del 2° ciclo e media, media e biennio superiore. Si fornisce il primo strumento concreto per introdurre la prevenzione incendi nelle materie di insegnamento gettando le basi per creazione di una vera e propria **cultura** della sicurezza. Nello stesso anno vengono organizzati i primi corsi per istruire gruppi di insegnanti che fungeranno da moltiplicatori nelle scuole materne ed elementari.

2000

Vengono organizzati i corsi di formazione per insegnanti moltiplicatori nelle scuole medie e superiori tedesche e ladine. Vengono realizzate le bozze del volumetto «Chi è Max?».

2001

Vengono organizzati i corsi di formazione per insegnanti moltiplicatori nelle scuole medie e superiori italiane. Viene rinominato il Gruppo di lavoro, che attualmente è composto, oltre che dall'Ufficio prevenzione incendi, da rappresentanti degli uffici Protezione civile e Sicurezza del lavoro, del Servizio di prevenzione e protezione, del Corpo permanente dei VVFF, dell'Unione dei VVFF volontari, dall'I.N.A.I.L., della Formazione professionale e delle Intendenze scolastiche e degli Istituti pedagogici in lingua italiana, tedesca e ladina (competenza tecnica e pedagogica)

2002

Si dà inizio all'ampliamento delle materie trattate dal Gruppo di Lavoro quali: l'antinfortunistica a scuola e in casa, il rischio elettrico, la sicurezza nei laboratori scolastici, approccio alle leggi sulla sicurezza ecc....

2003

Vengono realizzati e distribuiti i calendari scolastici con l'obiettivo di fornire agli insegnanti uno strumento didattico, quotidianamente presente.

2004

Viene realizzata la grafica definitiva del libretto «Chi è Max?», la stampa e la distribuzione a tutte le scuole materne ed elementari dei tre gruppi linguistici della provincia

Informazione sulla sicurezza nella scuola

(Ai sensi del D.Lgs. 106 del 3/8/2009 e del D.M. PI 382/98)

per gli utenti del servizio scolastico (studenti - genitori)



LA SCUOLA
di
SICUREZZA



LA SCUOLA
di
SICUREZZA

GRAZIE